



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 - 0784 65205 - P.I.00162890917

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
MATERIALE SUGHERICOLO ESTRATTO DAI TERRENI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI ATZARA (NU) IN LOCALITA' ROIAS IS BACCAS-MORTUOE**

Art. 1

(Oggetto dell'asta)

Il presente capitolato ha per oggetto l'estrazione e la vendita in pianta di sughero gentile di qualsiasi classe e sugherone, fiammato e non, ivi compreso il sugherone di rialzo, "pedoni" e pezzame vario di macina ricavabili da piante da decorticare nel Lotto di Roias is baccas-Mortuoe in agro del Comune di "Atzara", di proprietà del Comune di Atzara, su di una superficie complessiva di circa 18.32.29 ha (si veda la planimetria allegata)

Il materiale sughericolo posto in vendita è costituito da sughero gentile bianco dell'età di oltre 10 anni che viene stimato in via preventiva e non limitativa in q.li 348 (quintali trecentoquarantotto) in base ai dati dendrometrici del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio Ispettorato di Nuoro.

La vendita è a corpo e riguarda tutto il prodotto sugheroso ritraibile nei terreni di cui al presente capitolato, anche se inferiore o superiore, sia in qualità che in quantità a quanto indicato nel precedente comma.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile, sugherone e pezzame di macina, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare. L'acquirente eseguirà l'estrazione, l'esbosco ed il trasporto del sughero e degli altri prodotti come il sugherone, il sugherone di rialzo, "pedoni" e pezzame vario, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

Le imprese interessate (pena esclusione dall'eventuale aggiudicazione) dovranno effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione al fine di valutare qualità e quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie. L'individuazione dei siti di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata al presente Capitolato d'Oneri. L'effettuazione dei sopralluoghi dovrà essere autocertificata e sottoscritta dal partecipante, su apposito modello (Modello C - Autocertificazione avvenuto sopralluogo). Per eventuali informazioni in merito rivolgersi all'Ufficio di Polizia Municipale, esclusivamente, attraverso la casella di posta elettronica: polizia.municipale@comune.atzara.nu.it

Art. 2

(Modalità di estrazione del sughero)

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutto il prodotto sughericolo, anche se pietroso, terroso, verde od invaso da formiche, sia bianco sia fiammato, delle piante presenti nell'area d'intervento, siano esse raggruppate o sparse.

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutte le piante in produzione, siano esse raggruppate o sparse, senza alcuna pretesa riguardo qualità e quantità dei prodotti in vendita, né in riferimento al numero di piante qualora sia maggiore o minore di quello indicato nell'art. 1 e nel comma precedente.

L'aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che saranno indicate dal Comune di Atzara. Inoltre, è tenuto ad effettuare a regola d'arte senza intaccare il libro (mammina) e dovrà estendersi fino al colletto della pianta, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (L.R. 4/94). A fusto sottoposto a decortica dovranno essere praticate due stradelle mediante incisioni longitudinali del fellogeno e mammina (due incisioni per pianta). Si dovranno inoltre regolarizzare le collane ed eliminare i pedali per prevenire eventuali fenomeni di mercescenza.

È fatto divieto all'aggiudicatario di asportare deliberatamente, previo taglio o tranciatura, la parte basale delle plance estratte. Per la non osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo art. 6.

L'altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla L.R. 4/94, salvo indicazioni diverse da parte del personale dell'Ente, fermi restando i limiti di cui alla Legge Regionale 9 febbraio 1994, n. 4.

La demaschiatura potrà eseguirsi solo se la pianta ha raggiunto, a m. 1,30 dal suolo, la circonferenza minima di cm 60 e non potrà superare l'altezza di m. 1,20. L'altezza massima di decortica delle piante già in produzione deve rispettare i limiti massimi pari a due volte e mezzo la misura della circonferenza soprascorza a m. 1,30 dal suolo.

Le piante con diametro superiore a 1 metro, misurato ad un'altezza di metri 1,30 dovranno essere escluse dall'estrazione in quanto rivestono importanza naturalistica e paesaggistica.

Gli attrezzi utilizzati per l'estrazione dovranno essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni per opera di agenti patogeni.

E' facoltà dell'Ente, anche su richiesta del Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Nuoro, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero risultare fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

Art. 3

(Responsabilità dell'aggiudicatario nei lavori di decortica e danni)

In caso di mancata irregolare esecuzione delle operazioni colturali di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza o imperizia dell'estrattore, saranno applicate le penali previste nell'Art. 6 del presente capitolato; in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L.R. 4/94.

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa non abbia riportato le prescritte superiori approvazioni.

L'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e, *eventualmente, di vigilanza dell'Ente e avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'Ente o di terzi, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.*

L'aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- accendere fuochi in foresta;
- effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- eseguire la decortica su piante non assegnate.

Dal momento della consegna del bosco e fino all'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

Si intende esclusa ogni responsabilità dell'Ente verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato successivamente alla consegna del bosco.

Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.

Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'Aggiudicatario non potrà pretendere dall'Ente indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

L'aggiudicatario è responsabile per le maestranze da egli impiegate delle eventuali sottrazioni al peso del sughero che giornalmente, in plance intere e/o in parti di esse, gli stessi operai attuino per ricavarne "concheddos", "joneddas" o altri manufatti ancorché grezzi.

S'intende "sottratto" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell'area di decortica o nelle sue adiacenze.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili fatti.

A tal fine l'Ente eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia avvalendosi del personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà effettuata dal Funzionario competente del Comune di Atzara.

Art. 4

(Consegna del bosco)

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto, salvo eventuale comunicazione di mancata approvazione di cui al precedente art. 3, l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna del bosco al Comune di Atzara.

La consegna della sughereta sarà eseguita dal Responsabile del Servizio Sociale comunale, o da un suo delegato, che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario, appositamente invitato, o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine ultimo assegnato per eseguire l'utilizzazione (vedi art. 6).

Il contenuto della consegna sarà riportato riportando in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Responsabile del Servizio, che effettuerà la consegna stessa. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale.

Qualora ritenuto opportuno dall'Ente Proprietario dietro richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare sopralluogo.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, la consegna si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla sottoscrizione del contratto, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale in Euro 100,00 cento/00 per ogni giorno, a decorrere da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa.

Art. 5

(Sicurezza nelle operazioni e Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008)

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando all'Ente, a tal fine, copia del documento di valutazione dei rischi prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze relativi alle operazioni di decortica ed esbosco del sughero condotto dall'aggiudicatario con proprio personale, si precisa che nel periodo di estrazione, le aree in cui verranno effettuate tali operazioni non saranno interessate da lavori selvicolturali e da nessun'altra attività.

Non sono presenti pertanto interferenze, ovvero le stesse sono limitate esclusivamente all'attività di controllo della corretta estrazione condotta dai funzionari comunali.

All'atto della consegna del bosco, la ditta acquirente riceverà indicazioni sulle modalità di esecuzione delle suddette verifiche.

Art. 6

(Tempi e modalità delle lavorazioni e Penalità)

L'aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare al Comune di Atzara, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il sesto giorno da quello di stipula del contratto e di avvenuta consegna del bosco.

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà del Comune di Atzara. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. Inoltre l'Ente si riserva di indicare contestualmente all'inizio dell'estrazione le vie dove sarà consentito il transito del sughero che dall'imposto verrà trasportato alla pesa pubblica.

La creazione di un eventuale deposito temporaneo in cui impostare il materiale in attesa del trasporto dovrà essere concordata con il Comune di Atzara in relazione alle modalità di organizzazione dei lavori di estrazione ed alle quantità estraibili giornalmente, la custodia del materiale posto nel deposito temporaneo sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

I lavori di estrazione saranno condotti entro i termini della stagione sughericola in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore; essi dovranno essere portati a conclusione entro e non oltre il 31 agosto 2018. Lo sgombero del sughero estratto dovrà avvenire entro il 30 settembre 2018.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna: Euro 150,00 (cento/00) al giorno;
- per mancata estrazione del sughero gentile Euro 25,00 (quindici/00) per ogni pianta trascurata senza giustificato motivo e non concordata col personale di vigilanza, fino ad un massimo del 10% delle piante totali;
- per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 2: Euro 25,00 (quindici/00) per ogni pianta;

- per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto al precedente art. 2 : Euro 15,00 (dieci/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate “calzette”;
- per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 18:00 di ogni giorno di estrazione in assenza di comunicazione di mancata misurazione: Euro 40,00 (quaranta/00) per ogni plancia;

In ogni caso, se il numero di piante su cui non viene estratto il sughero gentile supera il 10 % delle piante totali, l'aggiudicatario dovrà pagare una penale di Euro 40,00 (trenta/00) per ogni pianta non lavorata.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni riguardanti le violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'aggiudicatario sia nel corso dei lavori che in fase di collaudo.

Le penali di cui agli articoli precedenti saranno applicate fatte salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia.

L'aggiudicatario non può cedere ad altri, in tutto o in parte, gli obblighi e i diritti relativi all'aggiudicazione. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione di avvalersi della rescissione del contratto.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel capitolato sarà fatta dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.

Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo comporterà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 7

Cauzione provvisoria

Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta relativo all'annualità 2018 di € 591,60 (diconsi euro cinquecentonovantuno/60) da prestarsi secondo lo schema di cui al DM n. 123/04 e secondo una delle seguenti modalità:

- Fideiussione bancaria, o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, di durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. La garanzia, prestata secondo le modalità sopra descritte, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia cessa automaticamente in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto e alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione; dopo l'aggiudicazione definitiva ad altro concorrente, questa potrà comunque essere consegnata a mano presso la sede del Comune, oppure restituita per via postale.

Art. 8

(Pagamento del sughero venduto)

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale mediante versamento sul Conto Corrente dell'Ente IBAN IT91K0101586460000070076127 riportando nella causale “Acquisto sughero estratto da lotto Roias is baccas- Mortuoe anno 2018”. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità:

- 35% alla data della sottoscrizione del contratto

- 65% entro giorni 5 (cinque) dalla conclusione dei lavori
Lo svincolo della cauzione definitiva sarà eseguito dall'Ente solo una volta accertata la regolarità dei pagamenti e l'eventuale applicazione di penali per danni o irregolarità nelle operazioni di estrazione.

Art. 9

(Cauzione definitiva)

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso e del pagamento dell'intera somma dovuta al Comune di Atzara, una cauzione definitiva, per un importo garantito pari all'intero importo contrattuale stimato.

Tale cauzione dovrà essere prestata nella forma della garanzia fideiussoria e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 10

(Sospensione dei lavori)

Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero avvenga con difficoltà procurando danno alla mamma, l'estrazione dovrà essere sospesa, dandone avviso all'Ente.

Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'Aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del Servizio comunale competente.

I lavori d'estrazione potranno altresì essere sospesi per giusta e legittima causa, formalmente determinata da questo Servizio comunale o dal competente Ispettorato Ripartimentale del CFVA.

Solo in tal caso potranno essere interrotte le responsabilità di cui all'art. 3 del presente capitolato.

In ogni caso per il sughero non estratto non potrà essere richiesto il rinvio alla campagna successiva.

Art. 11

(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)

Eventuali residui di lavorazione se non adeguatamente sminuzzati e distribuiti sul suolo, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica e simili.

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla L 353/2000 ed al PRAI.

Art. 12

(Verifiche in corso d'esecuzione e collaudo finale)

L'Ente si riserva di effettuare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione.

Alla fine delle operazioni, alla presenza dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, o di un suo incaricato, si procederà ad una verifica di regolare esecuzione dell'estrazione. Di tale verifica sarà redatto apposito verbale. In esso dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati insindacabilmente da questo Servizio comunale, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica.

Eventuali altre infrazioni eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del caso.

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario all'Ente Proprietario. L'Ente dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali.

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio comunale competente.

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente Proprietario. La cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Ente Proprietario.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.